



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

DFP-0004727-P-25/01/2021

Al Ministero della salute

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato

All'Azienda Socia Sanitaria Territoriale *omissis*

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e modificato dall'articolo 30-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si fa riferimento alla nota protocollo *omissis*, acquisita in pari data al protocollo DFP *omissis*, con la quale un'Azienda Socio Sanitaria Territoriale chiede un parere a questo Dipartimento circa la portata applicativa dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come poi modificato dall'articolo 30-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riferimento "*alla sussistenza di discrezionalità in capo all'azienda a fronte della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo – comunque non oltre il 70° anno di età – presentata dai dirigenti medici e sanitari del SSN*".

In ordine alle considerazioni che seguono - che rappresentano la chiave di lettura dipartimentale dell'impianto normativo - è auspicabile una conferma da parte di codesto Ministero, considerata l'incidenza della norma nell'ambito del S.S.N. (per i possibili profili finanziari, la nota è indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze).

Il quesito trova il suo fondamento nella circostanza che - rispetto alla versione originaria della norma - per effetto della novella intervenuta sono state apportate significative modifiche.

Per consentire una corretta interpretazione della disposizione in esame ed inquadrare correttamente la portata delle citate recenti modifiche, occorre quindi ripercorrere sinteticamente la "storia" della norma stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

La disciplina introdotta attraverso il decreto legge 162 del 2019, così come modificata per effetto della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, consentiva, ai sensi dell'articolo 5-*bis*¹ e in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 40 anni di servizio effettivo, prevedendo contestualmente che l'amministrazione, nel rispetto di criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali, potesse autorizzare tale prosecuzione fino all'assunzione di nuovi medici specialisti, indicando le relative procedure di reclutamento non oltre 180 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio.

Alla luce della descritta disciplina, emerge che la norma, nella sua versione originaria, - nel perseguire l'obiettivo di ovviare alla carenza di medici specialisti - aveva posto alcune puntuali condizioni:

1. fissazione del limite temporale per la prosecuzione non oltre il settantesimo anno d'età del richiedente;
2. esistenza di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale;
3. obbligo di indire le procedure di reclutamento senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Tale impianto è stato poi modificato dall'articolo 30-*bis* della legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, attraverso cui è stato riformulato il comma 2 dell'articolo 5-*bis*². La modifica intercorsa trova la sua giustificazione nell'acuirsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, innestandosi nell'ambito più generale delle misure di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica.

Se da un lato, quindi, la novella normativa ha esteso la platea dei possibili destinatari della deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - ricomprendendovi, oltre ai medici specialisti, anche biologi, chimici, farmacisti, fisici,

¹ "2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio."

² "2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età."



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

odontoiatri e psicologi -, dall'altro deve evidenziarsi che il legislatore è intervenuto con riguardo alle tre condizioni sopra citate.

Sul punto, preliminarmente, non si ritiene che la modifica intervenuta possa giustificare il superamento del divieto di incrementare il numero dei dirigenti, previsto espressamente dal citato comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti - pur considerando che la disciplina recata dal citato articolo 15-*nonies*, come più volte affermato da parte dello scrivente Dipartimento, si configura in ambito ordinario come un diritto potestativo per il dirigente che ne faccia richiesta nei termini indicati dalla norma - si deve evidenziare che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5-*bis* del citato decreto legge n. 162 del 2019, detta deroga è pur sempre legata al raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla norma, essendo funzionale agli stessi. Ai fini dell'accoglimento delle istanze in argomento, permane, quindi, in capo all'amministrazione l'obbligo di verificare che l'autorizzazione a tali prosecuzioni non determini un incremento del numero dei dirigenti.

Tanto premesso - mentre appare pacifica la volontà del legislatore di eliminare la condizione di cui al punto 3) sopra citato - con riguardo al tema principale del quesito posto, che investe invece quella di cui al punto 2), si ritiene che il legislatore, sempre in un'ottica di semplificazione procedimentale connessa alla crisi emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19, abbia inteso eliminare l'obbligo formale di dotarsi di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale. Tuttavia appare pur sempre necessario - ai fini dell'autorizzazione al trattenimento in servizio di cui si tratta - che l'amministrazione effettui in concreto una ponderata valutazione in ordine alla funzionalità dell'utilizzo della deroga rispetto all'ottimale perseguimento degli obiettivi predeterminati dal legislatore, tenendo comunque conto delle reali esigenze organizzative della stessa amministrazione, del vincolo generale posto al numero dei dirigenti, nonché garantendo la parità di trattamento tra i richiedenti.

Conclusivamente, non si ritiene che, nella fattispecie in esame, le amministrazioni possano accettare la richiesta di trattenimento in servizio senza aver preventivamente effettuato le dovute valutazioni in ordine al ricorrere dei presupposti sopra enunciati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI